

CONCORSI PUBBLICI: gli Ordini professionali non possono contestare i requisiti di ammissione

SENTENZA DEL TAR PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA DEL 25 SETTEMBRE 2019, N. 412

Nuccia Canevarollo, *Responsabile Regionale Dirigenza Sanitaria Liguria*

La Regione Friuli Venezia Giulia, ha indetto un “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.

L’Ordine regionale dei Chimici e dei Fisici, verificato che tra i titoli di studio indicati nel bando quale requisito di ammissione non sono state annoverate le lauree in chimica e in chimica industriale, ha impugnato il predetto bando, osservando che detta esclusione non risulterebbe coerente con le caratteristiche della figura professionale oggetto della selezione, precisando, inoltre, che tale figura, afferente all’area ambientale, potrebbe essere adeguatamente rivestita da un soggetto in possesso dell’una o dell’altra laurea sopra indicate.

L’Ordine regionale dei Chimici e dei Fisici ha evidenziato che la domanda di annullamento del bando è intesa a tutelare i soggetti in possesso della laurea in chimica ovvero in chimica industriale, al fine di assicurare a costoro l’accesso alla procedura bandita dalla Regione.

La Regione Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio e, pur resistendo nel merito, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente Ordine professionale. In proposito la Regione Friuli Venezia Giulia ha osservato che l’Ordine, quale ente corporativo, non sarebbe titolare di una posizione giuridica azionabile nel contesto degli interessi coinvolti dalla procedura di selezione del personale, rilevando che la domanda di annullamento non mira a tutelare la posizione dei professionisti iscritti nei relativi bandi, bensì quella genericamente riferibile ai soggetti (non necessariamente iscritti ad alcun albo professionale) in possesso dei titoli di studio non contemplati nel bando.

Il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha ritenuto persuasivi tali rilievi e ribadendo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 1163 del 2011 e sez. V, n. 929 del 1996) secondo il quale deve essere escluso che “l’Ordine professionale possa contestare i requisiti di ammissione ad un pubblico concorso fissati dall’Amministrazione, poiché, esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti (tenuta degli Albi, aspetti disciplinari, compensi) e pur essendo rappresentativo degli interessi della categoria, non possiede la legittimazione a sindacare la valutazione discrezionale della P.A. in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze, il cui riconoscimento condurrebbe alla conseguenza di assegnare agli Ordini una straordinaria posizione nell’ordinamento (ben oltre la sfera circoscritta alla tenuta degli Albi e alla tutela degli iscritti), con la facoltà di ricorrere indistintamente al Giudice amministrativo”, con sentenza del 25 settembre 2019, n. 412/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Ordine regionale dei chimici non sussistendo in capo al ricorrente la necessaria legittimazione processuale.